



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice BAIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 LUGLIO 2008^(*)

Misure per la stabilizzazione dell'istituto del cinque per mille

^(*) *Testo ritirato dal presentatore.*

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Finanziaria 2006) ha introdotto, in via sperimentale, l'istituto del 5 per mille, attraverso il quale il cittadino può scegliere a quale associazione o ente, avente le caratteristiche previste dalla stessa legge e dalle successive modificazioni, destinare la quota del cinque per mille, in sede di dichiarazione dei redditi. Questo istituto quindi, rappresenta un'applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale, poiché promuove la libera iniziativa dei privati, organizzazioni *no profit*, enti di ricerca, università, associazioni di volontariato, nello svolgimento di attività di interesse generale. Pur essendo riconfermato nelle finanziarie a seguire non ha perso la sua caratteristica di istituto sperimentale.

Anche la legge 24 dicembre 2007, n. 244, (Finanziaria 2008) all'articolo 3, commi da 5 a 11, ha riproposto la possibilità per i contribuenti di destinare il 5 per mille dell'Irpef a finalità di interesse sociale e il cosiddetto decreto «milleproroghe» ha integrato e modificato la Finanziaria, estendendo la possibilità di accedere al beneficio anche alle fondazioni nazionali di carattere culturale e alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI (decreto-legge 31 dicembre 2007 n. 248, articolo 45, comma 1, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31). Tra le novità più rilevanti, introdotte dalla legge Finanziaria per il 2008 vi è l'obbligo, per gli enti che hanno ricevuto il contributo del 5 per mille, di redigere un apposito e separato rendiconto, corredato da una relazione illustrativa, nel quale essi devono indicare, in modo chiaro e trasparente, quale sia stata la destinazione delle somme percepite e la redazione di questo documento dovrà essere effettuata entro un anno dalla ricezione del

contributo. Ad oggi ammonterebbe a circa 345 milioni di euro il totale dei fondi raccolti con la prima edizione del 5 per mille per l'anno 2006, ottenendo una forte adesione da parte dei cittadini, come dimostrano i dati della denuncia dei redditi 2006, dove in 15.854.201 hanno deciso di vincolare il 5 per mille dell'Irpef, su un totale di 26.391.936 dichiarazioni.

Allo stesso modo nelle dichiarazioni dei redditi del 2007, circa 14,7 milioni di contribuenti, più del 55 per cento del totale, hanno destinato il 5 per mille dell'Irpef alle organizzazioni di volontariato, agli enti di ricerca scientifica e sanitaria, ad associazioni ambientaliste e di promozione sociale.

La legge di riferimento prevede che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, relativo alla disciplina di tempi e modalità di iscrizione degli enti, per poter concorrere al 5 per mille, debba essere pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* entro il 31 marzo dello stesso anno per cui lo si destina. L'Agenzia delle entrate, al fine di accelerare e semplificare la burocrazia, aveva previsto un sistema che sembrava efficiente e moderno, il quale contemplava l'invio telematico delle coordinate bancarie da parte delle associazioni, al fine di poter procedere ai pagamenti in tempi più rapidi, tuttavia, a poche settimane da questa indicazione, la stessa Agenzia ha cominciato a telefonare alle associazioni, aventi diritto, per farsi indicare le coordinate bancarie per poter erogare la quota spettante, nonostante le stesse associazioni avessero inviato via *internet* tali dati.

Appare quindi evidente la difficile applicazione dell'istituto del 5 per mille e la non trasparenza delle procedure di erogazione per i beneficiari. In questo senso un 5 per mille precario, così concepito, e limi-

tato assomiglia ad una sorta di obolo da parte dello Stato, snaturando il principio di sussidiarietà fiscale, svilita dall'applicazione concreta del 5 per mille.

Il presente disegno di legge interviene quindi per stabilizzare questo istituto, per de-

finire la platea dei destinatari e per disciplinare l'esatta tempistica entro cui si deve concludere l'*iter* di erogazione e quindi, di liquidazione, a tutte le associazioni e agli enti aventi diritto alla destinazione del 5 per mille.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Stabilizzazione dell'istituto del 5 per mille)

1. A decorrere dall'anno finanziario 2009, una quota pari al 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali dei redditi, è destinata alle seguenti finalità:

- a) sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale;
- b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'università;
- c) finanziamento della ricerca sanitaria;
- d) fondazioni.

Art. 2.

(Soggetti beneficiari)

1. Si considerano soggetti beneficiari per le finalità di cui all'articolo 1 tutti gli enti, le associazioni e le fondazioni aventi le caratteristiche di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, con la sola esclusione del numero 6, della lettera a) del comma 1 dello stesso articolo, nonché delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

Art. 3.

(Dichiarazione dei redditi)

1. Le risorse destinate alle finalità di cui all'articolo 1 sono assegnate sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi.

2. In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, le risorse sono assegnate in proporzione al numero delle indicazioni espresse dai contribuenti.

Art. 4.

(Modalità di erogazione delle somme destinate)

1. La liquidazione degli importi spettanti ai soggetti di cui all'articolo 1 avviene entro e non oltre il 30 settembre dell'anno successivo alla dichiarazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di competenza.

2. L'erogazione di cui al comma 1 deve essere liquidata in un'unica soluzione.

Art. 5.

(Destinazione degli importi erogati)

1. Tutti i soggetti beneficiari delle risorse destinate alle finalità di cui all'articolo 1 sono tenuti, entro dodici mesi dalla data dell'avvenuta erogazione, a fornire la rendicontazione dell'impiego delle risorse ricevute. Tale impiego deve risultare conforme alle finalità del soggetto beneficiario.

2. I soggetti beneficiari possono utilizzare, nell'anno solare, per finalità pubblicitarie o di comunicazione, un importo massimo pari al 10 per cento delle risorse ricevute attraverso la destinazione del 5 per mille.

3. La mancata rendicontazione, la sua documentabile incongruità, la sua accertabile falsità, ferme restando le eventuali conseguenze civili e penali, determinano l'obbligo,

da parte dei soggetti beneficiari, di restituzione allo Stato delle risorse impropriamente destinate e comporta l'esclusione di tali soggetti dall'elenco dei destinatari per il successivo anno finanziario.

4. Le quote non impiegate risultanti dalla rendicontazione di cui al comma 1 sono restituite allo Stato entro la data prevista dal medesimo comma 1 per la rendicontazione stessa.

Art. 6.

(Delega al Governo)

1. Il Governo, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze nonché, per gli aspetti organizzativi, con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sentita l'Agenzia delle entrate, è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti alla trasformazione della Agenzia per le onlus, in un ente pubblico deputato al controllo di cui all'articolo 5, in collaborazione con la Guardia di finanza.

Art. 7.

(Esclusione dell'associazioni calcistiche dilettantistiche e delle fondazioni)

1. La lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 45 del decreto-legge 31 dicembre 2007 n. 248 convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, è abrogata.

